

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

BACINO LIR I- GARIGLIANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSORTILI

Approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 01 del 17/02/2016



Art. 1 Commissioni consortili : Composizione ed elezione.

Il Consiglio dei Delegati, con provvedimento deliberativo, può istituire ai sensi dell'art. 25 lett. r dello Statuto, Commissioni consortili con funzioni consultive su materie di propria competenza;

La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce il numero delle Commissioni e per ciascuna Commissione, la sua eventuale natura , il numero dei Consiglieri che la compongono ed assegna i relativi emolumenti;

Le Commissioni consortili durano in carica fino allo scadere del Consiglio dei Delegati che le ha costituite, salvo diverso specifico provvedimento Deliberativo del Consiglio dei Delegati di scioglimento;

Possono essere eletti componenti delle Commissioni, i Consiglieri del Consorzio;

I componenti delle Commissioni sono eletti a scrutinio segreto come disciplinato dall'art.45 dello Statuto Consortile vigente;

Risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di preferenze;

La Commissione consortile elegge al proprio interno, alla prima riunione, a scrutinio segreto e con un'ica preferenza e a maggioranza dei votanti, il proprio Presidente di Commissione;

Le sedute delle Commissioni consortili sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica compreso il Presidente della Commissione;

Per la validità dei Provvedimenti di Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario la sostituzione di un membro della Commissione, il Consiglio dei Delegati procede alla sostituzione con le modalità di cui all'art.45 della Statuto;

Art. 2 Funzioni delle Commissioni consortili.

Le Commissioni consortili sviluppano e approfondiscono materie ed argomenti di competenza del Consiglio dei Delegati, nel rispetto delle finalità individuate dallo Statuto e dalla Leggi Regionali e Nazionali vigenti;

A tali fini, le Commissioni svolgono funzioni consultive, di studio e di proposta;

Ciascuna Commissione ha il dovere di esaminare, relativamente agli argomenti di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui

confronti il Consiglio dei delegati per il tramite del Presidente del Consorzio ritenga di dover acquisire il parere non vincolante della Commissione;

Il Presidente del Consorzio può partecipare ai lavori di ciascuna commissione, e in tal caso concorre a determinare il numero legale;

Comunque i Presidenti di Commissione hanno l'obbligo di inviare i verbali delle sedute di commissione al Presidente del Consorzio, il quale darà informativa al Consiglio dei Delegati alla prima seduta utile;

Il Presidente del Consorzio può proporre al Consiglio dei Delegati lo scioglimento della/e Commissioni per sopraggiunti motivi di carattere funzionale;

Art. 3 Convocazione delle Commissioni consortili.

Le Commissioni consortili si riuniscono su iniziativa del proprio presidente non meno di OTTO volte l'anno, di norma presso la sede consortile.

Spetta al presidente della Commissione consortile convocare la seduta della Commissione, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, comunicandolo ai componenti, anche a mezzo telefono, sms, telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni consecutivi, festivi compresi, prima della data della seduta.

E' possibile la convocazione congiunta di più Commissioni, con avviso a firma dei vari Presidenti, quando l'argomento da discutere sia di interesse comune.

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consorzio.

Art. 4 Verbali delle Commissioni consortili.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un membro designato dal Presidente della Commissione o all'occorrenza la commissione si può avvalere degli uffici preposti;

Le relazioni e le proposte delle Commissioni devono essere motivate e riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti;

Il verbale viene sottoscritto dal presidente della Commissione consortile e dal Segretario.

Art.5 Entrata in Vigore.

Il Presente regolamento entra in vigore decorsi i tempi di pubblicazione all'Albo consortile.